



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "E. SPRINGER"

Scuola Infanzia- Scuola Primaria – Scuola secondaria di 1° grado
Via Toscanini 1 73010 SURBO(LE)

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 0832-1778082 - SCUOLA PRIMARIA GIORGILORIO 0832-1778084 - SCUOLA INFANZIA GIORGILORIO 0832-1778085
e-mail leic89900c@istruzione.it, e-mail certificata: leic89900c@pec.istruzione.it
c.f. 80019410754 www.istitutocomprensivosurbo.edu.it

Prot.n. vedi segnatura
Circolare n. 10

Surbo, 11 settembre 2021

Alle Famiglie e agli Studenti
Ai Docenti
Al DSGA e al Personale ATA
Alla RSU e al RLS
Al RSPP
Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" – Obbligo Green Pass

Ad integrazione di quanto richiamato nella circolare n. 2 del 30 agosto 2021 (prot.n. 4871), si informa che è stato pubblicato il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale" (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 del 10 settembre 2021) in vigore dalla data odierna.

L'art. 1 di tale decreto-legge introduce ulteriori modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

In particolare, il comma 2 dell'art. 9-ter.1, "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo", stabilisce che, **"fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (...) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (...)"**

Tale disposizione non si applica:

- ai bambini e agli alunni;
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute (co. 3).

Certificazioni di esenzione

- Fino al 30 Settembre le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti sars-cov-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo
- La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito "certificazione") viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea
- Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
- La nota 5884 della Regione Puglia ribadisce che "circa l'obbligo di rilascio da parte dei Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta, si precisa che esso sussiste solo nel caso in cui il Medico dovesse partecipare alle attività del Piano Strategico di Vaccinazione ... ossia nei casi in cui il MMG/PLS esegua le attività di vaccinazione presso il proprio studio o presso i punti vaccinali ASL".

Modalità di controllo

La **verifica del GP** avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP VerificaC19".

- a) Il Dirigente scolastico delega il personale addetto al controllo del Green Pass, che pertanto nell'esercizio di questa funzione è Pubblico Ufficiale a tutti gli effetti di legge.

- b) Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
- c) Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente corrispondente.
- d) Il personale scolastico sarà sottoposto a verifica automatica dalla Segreteria secondo le modalità di controllo semplificato come da nota ministeriale n. AOODPPR 953 del 9 settembre 2021.

Sanzioni

- a) L'accesso alle strutture in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
- b) Le sanzioni in cui può incorrere chi accede alle strutture senza il possesso o senza esibire il green pass sono definite in modo completo all'art. 4 "sanzioni e controlli" del DL 25 Marzo 2020.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Laura Ingrosso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39